

A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo Dell' Agricoltura Calabrese
Sede Legale Viale Trieste,93 – 87100 Cosenza

SETTORE AMMINISTRATIVO
Ufficio Assistenza e Previdenza

DETERMINAZIONE

Registro delle Determinazioni

ARSAC

N. 134 del 07 FEB. 2025

OGGETTO: Congedo Straordinario retribuito, ai sensi dell'Ex art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente **Matricola n°** _____.

Servizio Finanziario

Ai sensi della L. R. 4.02.2002 n. 8 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che, per l'impegno assunto, esiste regolare copertura finanziaria.

SERVIZIO FINANZIARIO
Dr.ssa Saveria De Donato

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC

In data 07 FEB. 2025

e fino al 21 FEB. 2025

IL DIRIGENTE A.R.S.A.C.
Dr. Antonio Luzzati

A.R.S.A.C.

SETTORE AMMINISTRATIVO **Ufficio Assistenza e Previdenza**

Il Dirigente

VISTO:

- la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale è stata istituita l'ARSAC;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 79 del 30 Dicembre 2024 con il quale la Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri è stata nominata Direttore Generale dell'ARSAC;
- il provvedimento n. 5/DG del 22/12/2021, con il quale il Direttore Generale ha conferito al Dott. Antonio Leuzzi l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo;
- la delibera n. 343 del 21/01/2025 del Consiglio Regionale, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'ARSAC per gli esercizi 2025/2027;
- l'istanza presentata della dipendente **Matricola n° _____**, in servizio, con rapporto di lavoro Full Time a tempo indeterminato, presso lo Sportello Liquidazione della Gestione Stralcio ARSSA di San Giovanni in Fiore (CS), acquisita al protocollo generale dell'Azienda con il n. 1419 del 31/01/2025, con la quale ha chiesto di poter fruire per il periodo: **dal 10/02/2025 al 12/03/2025** del congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., per assistere il proprio familiare, riconosciuto persona portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992;
- il provvedimento di omologa, rilasciato, dal Tribunale Ordinario di Cosenza – Sezione Controversie di Lavoro, in data 17 Maggio 2024, che riconosce il familiare del dipendente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92, persona portatore di handicap in situazione di gravità;
- la dichiarazione resa dal soggetto disabile con indicazione del congiunto da cui farsi assistere;
- la dichiarazione resa dall'interessata in sede di domanda, da cui si evince:
 - che la persona disabile in situazione di gravità è vivente e non è ricoverata a tempo pieno;
 - che il coniuge della persona disabile è deceduto;
 - che la persona disabile è parente di 1° grado della richiedente ed è convivente con la stessa;
 - che l'altro figlio convivente non usufruisce dei medesimi congedi;
 - che non fruisce, né intende fruire dei medesimi permessi per altra persona disabile.

PREMESSO che:

- l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, così come sostituito, dall'art. 4, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 119/2011, prevede che il lavoratore dipendente possa fruire, a domanda, di un congedo straordinario retribuito per un massimo di due anni in modo continuativo o frazionato nell'arco della vita lavorativa, per assistere un familiare disabile con handicap grave, per il quale è stata

accertata, ai sensi dell'art. 4 della legge 104/1992, la situazione di gravità contemplata dall'art. 3, comma 3, della medesima norma;

- l'art. 42, comma 5 ter, del medesimo decreto stabilisce tra l'altro che per il periodo di congedo richiesto è prevista la corresponsione di una indennità pari all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di € 43.579,06 annui. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.;

- con Circolare INPS n° 26 del 30/01/2025, è stato stabilito il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico dell'Amministrazione che non può eccedere, per l'anno 2025, l'importo di € 57.038,00;
- l'art. 42, comma 5-quinquies, del D.lgs. 151/2001, precisa che durante la fruizione del congedo retribuito non maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, e che pertanto i 32 giorni di ferie annui previsti per contratto, devono essere riproporzionati e ricalcolati in diminuzione sulla base dei giorni di congedo straordinario fruiti nell'anno;

PRECISATO che, nel caso di frazionamento del congedo straordinario in settimane o in giornate, qualora non vi sia effettiva ripresa del lavoro, i giorni festivi ricadenti tra un periodo e l'altro di congedo verranno computati quali "congedo straordinario";

ESAMINATO lo stato di servizio della dipendente è stato accertato che la stessa, ad oggi, non ha fruito di nessun giorno di congedo straordinario;

RITENUTO, alla luce di quanto in precedenza riportato, di dover accogliere la richiesta della dipendente, ricorrendo nel caso di specie, le condizioni di cui all'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa e ritenuti parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

DI ACCOGLIERE l'istanza del dipendente **Matricola n° _____**, in servizio, con rapporto di lavoro Full Time a tempo indeterminato, presso lo Sportello Liquidazione della Gestione Stralcio ARSSA di San Giovanni in Fiore (CS), e per l'effetto, **CONCEDERE**, ai sensi dell'art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., il congedo straordinario biennale retribuito per il periodo: **dal 10/02/2025 al 12/03/2025**, per assistere il proprio familiare, riconosciuto persona portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992;

DI FARE OBBLIGO al dipendente di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della titolarità del beneficio concesso;

DI PRECISARE che, così come riportato al punto 4 del messaggio INPS n° 3114/2018, "è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n° 151/2001 con i permessi ex art. 33 della Legge n° 104/92" senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici;

DI TRASMETTERE copia del presente atto: all'*interessata* per il godimento del congedo retribuito concesso, al Responsabile *Ufficio Assistenza e Previdenza*, al Responsabile *Ufficio Disciplina*, al Responsabile *CED*, al Responsabile *Ufficio Trattamento Economico*, al Responsabile *Gestione Stralcio ARSSA – Coordinamento Patrimonio*, Al Responsabile *Gestione Stralcio ARSSA – Sportello Liquidazione di San Giovanni in Fiore*, al Responsabile *Postazione Timbrature di Cosenza (Gianluca ABBATE)* per i provvedimenti di competenza;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

DI DISPORRE la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Azienda.

Il Dirigente
Settore Amministrativo
(F.to Dott. Antonio LEUZZI)